



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**  
**AREA APPROVVIGIONAMENTI**

Servizio gare - Settore gare e affidamenti di lavori  
Via Balbi, 5 16126 Genova

tel. 010/209.51631/9217/9495- email - [areapatrimonio@pec.unige.it](mailto:areapatrimonio@pec.unige.it)

**(05/2018) Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 per la scelta del contraente cui affidare l'intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento di servizi igienici al piano cortile del Palazzo Universitario.**

**CUP D35B18000290005 CIG 7503211597**

**Avviso ex art. 29 del D.lgs 50/2016**

Nella seduta pubblica del 26 giugno 2018 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Raffaele Piccolo, nominato con determina dirigenziale n. 4735 del 05.07.2017, dà atto che sono state ammesse alla procedura di cui in oggetto le seguenti imprese:

1	S.I.C. EDIL SRL	02474960792
2	ASPERA S.P.A.	03688230105
3	BRC S.p.A.	03164460101
4	EDILGE COSTRUZIONI SRL	03513960108
5	POSEICO IMPIANTI SRL	02224650990

Il RTI ARAN PROGETTI SRL/MUSSO IMPIANTI SRL era stato escluso dalla presente procedura in quanto, nel corso della precedente seduta del 18.06.2018, era emerso che lo stesso aveva inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa i moduli relativi al costo della manodopera e sicurezza di entrambe le imprese. Come indicato chiaramente nella lettera di invito ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che *"Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"*, il documento contenente le informazioni sul costo della manodopera e sugli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere inseriti nella busta contenete l'offerta economica.

Alla luce di quanto sopra, il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto,

conformemente a quanto stabilito dalla Parte I, Sezione B – Cause di esclusione, punto 13, della lettera di invito, ai sensi del quale costituiscono causa di esclusione *“l’inserimento dell’offerta economica o del documento contenente le informazioni relative i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella documentazione amministrativa”*, all’esclusione del costituendo R.T.I. dalla presente procedure di gara.

In merito all’Impresa OPUS SRL, il Responsabile Unico del Procedimento, nella precedente seduta del 18 giugno 2018 ha rilevato la mancanza, tra la documentazione amministrativa presentata dall’impresa, della dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario (relativamente alla categoria scorporabile OS30).

Nello specifico, l’operatore economico ha omesso di attestare – come espressamente richiesto dalla lettera di invito – mediante la compilazione del DGUE, di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, l’iscrizione presso il registro delle imprese della Camera di Commercio Industria e Agricoltura nonché il possesso dei requisiti relativi ai lavori riconducibili alla categoria scorporabile OS30.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha demandato quindi gli uffici competenti di procedere mediante soccorso istruttorio secondo le previsioni di cui all’art. 83 comma 9 del Codice.

L’Impresa OPUS SRL con nota ns. prot. n. 43129 del 26.06.2018 ha dichiarato l’intenzione di non avvalersi del soccorso istruttorio, per cui il Responsabile Unico del Procedimento, nella seduta del 26.06.2018, esclude la medesima dalla procedura di gara.

Sempre nella seduta del 26.06.2018, il Responsabile Unico del Procedimento, nel corso dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, constata che l’Impresa S.I.C. EDIL SRL non ha inserito all’interno della stessa busta il modulo relativo al costo della manodopera e sicurezza, richiesto dalla lettera di invito a pena di esclusione.

Occorre precisare che, sulla specifica questione, esistono due diversi orientamenti giurisprudenziali: - un primo orientamento secondo cui la previsione in argomento giustifica sempre e comunque l’automatica esclusione dalla gara della concorrente che non abbia evidenziato nell’offerta le voci di costo dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 (T.A.R. Campania, Sez. III, 3 maggio 2017, n. 2358; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 25 febbraio 2017, n. 166; Consiglio di Stato, Sez. V, ord., 15 dicembre 2016, n. 5582; T.A.R. Molise, 9 dicembre 2016, n. 513; T.A.R. Campania, Salerno, 6 luglio 2016, n.

1604); - un secondo orientamento che, invece, sostiene l'illegittimità dell'esclusione dalla gara di una concorrente ovvero - in altri termini - la legittimità della partecipazione di quest'ultima alla gara in tutte le ipotesi in cui gli atti di gara non contengano l'espressa menzione dell'obbligo di specificazione di tali voci di costo nell'offerta economica (pena la sanzione espulsiva collegata alla sua inosservanza) e non siano adombrati dubbi sulla congruità dell'offerta (cfr., ex multis, TAR Campania, Sez. VIII, 3 ottobre 2017, n. 4611; T.A.R. Lazio, Sez. I-bis, 15 giugno 2017, n. 7042; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, sentenza 12 dicembre 2016, n. 3217, nonché la delibera dell'ANAC 11 gennaio 2017 n. 2).

Si rileva, per completezza, l'esistenza di un ulteriore orientamento, minoritario in giurisprudenza, che recepisce quanto precisato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 19 e n. 20 del 2016, per il quale si deve distinguere fra elementi essenziali dell'offerta, la cui mancanza preclude il soccorso istruttorio perché ammetterne l'integrazione violerebbe la par condicio, ed elementi formali che non incidono sul contenuto sostanziale dell'offerta alla quale sono per così dire "esterni" ed è quindi possibile integrarli attraverso il soccorso istruttorio senza pregiudizio della par condicio.

Per tale orientamento gli oneri di sicurezza rappresentano un elemento essenziale dell'offerta (la cui mancanza è in grado di ingenerare una situazione di insanabile incertezza assoluta sul suo contenuto) solo nel caso in cui si contesta al concorrente di avere formulato un'offerta economica senza considerare i costi derivanti dal doveroso adempimento dei obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori. In caso contrario la Stazione Appaltante dovrebbe procedere alla richiesta di integrazioni mediante l'istituto del soccorso istruttorio.

I Giudici di Palazzo Spada si sono pronunciati recentemente (cfr. C.d.S., 7 febbraio 2018, n. 1228; C.d.S., 28 febbraio 2018, n. 815; C.d.S., 14 marzo 2018, n. 1555) ritenendo ormai definitivo che:

*– per le gare indette all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo Codice (come quella che qui viene in rilievo) non vi sono più i presupposti per ricorrere al soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione degli oneri di cui all'articolo 95, comma 10. Ciò, in quanto il Codice ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale obbligo;*

*– più in generale, il nuovo Codice non ammette comunque che il soccorso istruttorio possa essere utilizzato nel caso di incompletezze e irregolarità relative all'offerta economica (in tal senso – e in modo espresso – l'articolo 95, comma 10, cit.). L'esclusione è anche*

*intesa ad evitare che il rimedio del soccorso istruttorio – istituto che corrisponde al rilievo non determinante di violazioni meramente formali – possa contrastare il generale principio della par condicio concorrenziale, consentendo in pratica a un concorrente (cui è riferita l'omissione) di modificare ex post il contenuto della propria offerta economica.*

Il RUP, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, e considerato che la sanzione espulsiva nel caso di mancata specifica e separata indicazione degli oneri di sicurezza interni e dei costi della manodopera è contenuta nella documentazione di gara, procede all'esclusione dell'impresa S.I.C. EDIL S.r.l. dalla procedura di gara.

Le Imprese ammesse alla procedura di gara risultano essere le seguenti:

1	ASPERA S.P.A.	03688230105
2	BRC S.p.A.	03164460101
3	EDILGE COSTRUZIONI SRL	03513960108
4	POSEICO IMPIANTI SRL	02224650990

Imprese escluse:

1	S.I.C. EDIL SRL	02474960792
2	OPUS srl	03741490100
3	ARAN PROGETTI SRL	03124270103

Genova, 26.06.2018

IL DIRIGENTE

(Firmato digitalmente: Dott.ssa G. Maglione)